

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 04/29/2012

IN FATTO E IN DIRITTO

Sul ricorso di SIAT spa per l'annullamento della cartella esattoriale n. Omissis relativa al periodo d'imposta 2006, la sentenza di primo grado, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, n. 327 del 13-10-2010, rilevava che la contestazione dell'Agenzia delle Entrate e la susseguente cartella di pagamento, comprensiva di sanzioni e costi accessori, traevano origine dal controllo automatizzato, ex art. 36 dpr 600/73, in base al quale l'ufficio aveva recuperato un minor credito di euro 23.491,00, somma esposta nella dichiarazione 2007, per l'anno 2006, quale eccedenza di imposta a credito utilizzata in compensazione.

Tale credito risultava dal bilancio consolidato presentato dalla SIAT spa, quale consolidante, ed era relativo ad eccedenze Ires ai sensi dell'art. 43 dpr 602/73. Tali appostate eccedenze, evidenziate nel relativo quadro NX della sez. VIII, potevano essere cedute dalla consolidante a soggetti facenti parte del gruppo o inclusi nel perimetro di consolidamento dello stesso, entro i limiti fissati dal co 4 dell'art. 43 cit.

Tanto premesso, la sentenza respingeva il ricorso, non dando alcun rilievo all'asserito errore di appostazione della somma a credito, commesso in buona fede, in quanto l'eccedenza esposta nel quadro indicato consentiva non solo di attribuire dette eccedenze ai soggetti indicati ma anche di compensare con esse i propri debiti tributari e previdenziali.

Inoltre la sentenza rilevava che la ricorrente non aveva predisposto alcuna dichiarazione integrativa per rimediare all'errore sia in sede di compilazione della dichiarazione sia nei successivi riporti del credito d'imposta. Col proposto appello, depositato in data 3-10-2010, la società ricorrente SIAT spa, dopo aver preliminarmente eccepito il vizio di motivazione della sentenza, censurava nel merito la decisione, per non avere considerato che il credito in contestazione non era stato mai utilizzato da parte della società come fatto già rilevare in primo grado. Inoltre denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 l. 27-7-2000 n. 212 - statuto del contribuente -.

L'errore era infatti puramente materiale e non era stato rettificato mediante una dichiarazione integrativa sol perché la contribuente, in buona fede, non si era avveduta dell'erronea esposizione del credito, anche per gli esercizi successivi, come comprovato dal mancato utilizzo dello stesso.

Dall'errore non era infine derivato alcun pregiudizio per l'A.F. in quanto nelle successive dichiarazioni il credito in questione pur restando evidenziato non era stato in alcun modo utilizzato né chiesto a rimborso. Si costituiva l'A.F. chiedendo la conferma della sentenza. Ciò premesso, all'esito della pubblica udienza del 1-12-2011, si osserva quanto segue.

L'appellante, pur riconoscendo l'erronea indicazione del credito nel bilancio consolidato presentato quale consolidante, per l'anno 2006, fa valere, al di là di ogni altra doglianza sul difetto di motivazione, il proprio stato di buona fede per avere omissis la dichiarazione integrativa, e l'assenza di ogni pregiudizio per l'erario, posto che detto credito non era stato né compensato né utilizzato con la cessione a soggetti del gruppo, lamentando che tali elementi non siano stati presi in considerazione dai primi giudici.

Preliminare e assorbente è la conferma della motivazione di rigetto dei primi giudici, fondata sull'omessa presentazione della dichiarazione integrativa, in assenza della quale la Commissione non è stata, in ogni caso, in grado di accertare l'effettivo mancato utilizzo del credito da parte di altri soggetti del gruppo.

Invero, come rileva anche l'Ufficio, in questo grado, va sottolineata la natura formale e sanzionatoria del controllo ex art. 36 bis (che non costituisce un vero e proprio accertamento nel merito delle poste erronee rilevate), essendo consentito al contribuente di emendare l'errore formalmente rilevato solo attraverso una dichiarazione integrativa (entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'esercizio successivo), grazie alla quale si impedisce ogni improprio utilizzo del credito per gli esercizi successivi. Non è pertanto sufficiente, in assenza di detta dichiarazione integrativa, che, di fatto, tale utilizzo non fosse ancora avvenuto al momento dell'accertamento, come fa rilevare la società, dichiarando di non essersi accorta, in buona fede, dell'erronea duplicazione del credito.

Peraltro, come fatto ancora rilevare dall'Ufficio, tale dichiarazione integrativa non venne presentata neppure a seguito del controllo operato ex art. 36 bis, né infine, in assenza di detta dichiarazione integrativa, si è in grado di affermare con certezza che tale credito non sia stato ceduto a soggetti del gruppo ex art. 43 cit., non disponendosi dei relativi bilanci né delle relative dichiarazioni.

Altrettanto irrilevante, né peraltro riscontrabile con certezza, in relazione a quanto osservato, è l'asserzione di parte appellante che non si sia prodotto alcun danno per l'Erario.

L'appello va dunque respinto e la sentenza di primo grado confermata.

Le spese considerata la peculiarità della fattispecie vanno compensate.

PQM

La Commissione respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza.

Compensa le spese.